



ORDINANZA N° 13 /2022/ADSP-MTMI

Oggetto: Porto di Gioia Tauro.- Lavori di “completamento della Banchina di ponente lato nord” del porto di Gioia Tauro.- Destinazione temporanea di zona demaniale marittima ragioni di pubblico interesse – applicazione disposizioni art. 21 quater legge n. 241/90 e s.m.i.

IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge 28/1/1994, n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni ed integrazioni,
- VISTI** in particolare l'articolo 6, comma 4, lett. a) in combinato disposto, con il l'art. 59, punto 10), del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, parte marittima, emanato con D.P.R. 15/02/1952 n. 328, in base ai quali competono all'Autorità di Sistema Portuale, i poteri di ordinanza, con particolare riguardo alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene del lavoro;
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 che ha novellato la legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, istituendo tra l'altro l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e dello Stretto;
- VISTO** l'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema portuale, per come previsto dal precedente D.lgs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotona (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;
- VISTO** il D.M. n. 257 del 18/06/2021 con il quale l'A.I. (CP) Dott. Andrea Agostinelli è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio;
- VISTO** il Decreto n. 18/20 del 18/02/2020 con il quale il CA. (CP) Dott. Pietro Preziosi ha assunto l'incarico di Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio;
- VISTO** l'art. 14, comma primo, della L. 84/94, in forza del quale restano di competenza dell'Autorità Marittima tutte le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal Codice della Navigazione;
- VISTO** l'Ordinanza presidenziale n° 37/2007 in data 04/12/2007, relativa al Regolamento per la disciplina degli accessi e dei permessi di ingresso nell'ambito portuale di Gioia Tauro di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio;

- VISTO** il Decreto commissariale n. 104/2020 del 12/10/2020, con il quale l'Autorità Portuale di Gioia Tauro (ora *Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio*) ha approvato gli atti di gara e aggiudicato definitivamente i lavori di "Adeguamento tecnico funzionale attraverso la realizzazione della Banchina di ponente lato nord" del porto di Gioia Tauro all'ATI Fincosit S.r.l. (Capogruppo) con sede in via Fieschi 6/13 - 16121 Genova -P.Iva 02528940998 - Nautilus S.r.l. con sede in via Moranzani n. 42/B- fraz. Malcontenta - 30176 VENEZIA - P.Iva 02924640275;
- VISTO** Il Contratto di appalto n. 14/2021 di Repertorio in data 16/3/2021, registrato in via telematica presso l'Agenzia delle Entrate di Palmi al n. 754 - Serie 1T in data 17/3/2021, con il quale è stato affidato dall'Autorità Portuale di Gioia Tauro (ora *Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio*) all'ATI Fincosit S.r.l. (Capogruppo) con sede in via Fieschi 6/13 - 16121 Genova - P.Iva 02528940998 - Nautilus S.r.l. con sede in via Moranzani n. 42/B-fraz. Malcontenta - 30176 VENEZIA - P.Iva 02924640275, la realizzazione dei lavori di "Adeguamento tecnico funzionale attraverso la realizzazione della Banchina di ponente lato nord" del porto di Gioia Tauro;
- VISTA** l'Ordinanza commissariale n. 15/2021 del 05/05/2021, con la quale l'Autorità Portuale di Gioia Tauro (ora *Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio*) ha interdetto nella zona demaniale marittima della superficie complessiva di mq. 58.100 (mq. 33.350 di area a terra – mq. 24.750 di specchio acqueo), l'accesso, il transito e la sosta di persone è di qualsiasi tipo di veicolo sulle aree portuali, ubicate presso la banchina di ponente lato nord del porto di Gioia Tauro;
- VISTA** l'Ordinanza n. 02/2022 del 24/01/2022, con la quale il Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Gioia Tauro, in relazione all'effettuazione dei sopra descritti lavori (*nello specifico lavori di infissione degli elementi metallici infrastrutturali per il completamento della banchina di ponente lato nord nel porto di Gioia Tauro*), ha ritenuto di meglio disciplinare la sicurezza della navigazione internamente ed esternamente allo specchio acqueo interessato dalle attività condotte dalla FINCOSIT S.r.l. e dalla NAUTILUS S.r.l., garantendo al contempo l'operatività portuale;
- VISTA** l'Ordine di Servizio n. 4 del 04/02/2022, emesso ai sensi dell'art. 152 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, con il quale è stato ordinato alla suddetta A.T.I., quanto di seguito:
- eseguire una campagna di indagini sismostratigrafiche tipo "sub bottom profiler" per verificare la presenza di trovanti lungo il tracciato di progetto della parete combinata prevista nell'ambito dell'appalto di cui in oggetto;
 - sospendere i lavori nell'area interessata dalle problematiche di infissione dei pali compresa tra i pali nn.1p e 21p;
- VISTA** l'istanza prot.n. datata 16.05.2022, con la quale la Fincosit S.r.l. (Capogruppo) con sede in via Fieschi 6/13 - 16121 Genova -P.Iva 02528940998, avente per oggetto "*Richiesta disponibilità parziale area piazzale concessione ZEN MARINE SRL per costruzione CONCI TA01 e TA02 della trave di ancoraggio*" e con la quale ha rappresentato all'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio che "*Dall'esame degli elaborati progettuali e dall'osservazione del cantiere*

risulta evidente che la posizione planimetrica dei CONCI TA01 e TA02 della trave di ancoraggio è pressoché aderente al confine delle aree della concessione Zen Marine srl...le aree di scavo necessarie per la realizzazione di conchi sono planimetricamente interferenti con una porzione dei piazzali ZEN MARINE avente dimensioni 77,60 x 9,50 mt”.

DATO ATTO

che l'area in questione ricade nell'ambito di concessione demaniale marittima assentita alla società Zen Marine S.R.L. titolare di Atto formale di concessione demaniale marittima n° 10/2005 del 27/10/2005, modificato dall'atto Formale suppletivo n° 04/2008 del 30/04/2008 e dell'atto formale suppletivo n. 01/2014 del 4/2/2014, di un'area di mq. 27.500 circa, allo scopo di realizzare e mantenere un capannone ed un manufatto in acciaio per effettuarvi la manutenzione e la riparazione di parti di navi, nonché la costruzione di unità da diporto.

RILEVATO CHE

con comunicazione a firma dell'avv. Enrico Paratore, allibrata al prot. n. 17851 del 29.10.2021, l'Amministrazione era resa edotta dell'esistenza di una procedura immobiliare esecutiva, n. 28/18 RGE Trib. Palmi. Catasto Fabbricati Comune di Gioia Tauro, fol 1 , part.IIa 688 sub 1 (oggi sub 2) Zona Industriale Cat D/7. a carico della ZEN MARINE SRL e che riguardava un compendio sito nell'area oggetto di concessione.

DATO ATTO

il custode giudiziario, ausiliare in senso sostanziale del Giudice dal quale ripete direttamente l'investitura ed i poteri, è detentore qualificato del bene pignorato in quanto ai sensi degli artt. 65-67 c.p.c. ha l'obbligo di conservare la res affidatagli, al fine di esperire ogni azione finalizzata a preservare il valore di aggiudicazione del bene, per impedire il depauperamento del cespite pignorato anche nei confronti di soggetti estranei alla procedura. Tanto perché il custode ha il dovere non solo di custodire il bene ma anche di amministrarlo e conservarlo. Egli è chiamato pertanto ad esercitare e l'amministrazione conservativa del bene (cioè la conservazione del suo valore e della sua integrità), quanto la sorveglianza sulle res e sull'operato del detentore o possessore e deve segnalare tempestivamente al Giudice, che è dominus della procedura, i comportamenti e le situazioni che possono minare l'integrità dei beni.

CONSIDERATO

che il completamento dei lavori **di realizzazione della Banchina di Ponente Lato Nord deve essere garantito al fine del migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico collettivo** atteso che tali scelte progettuali discendano dal “ Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica” (PSNSPL), anche “Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria - Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio”, siglato dal Presidente della Regione Calabria ed il Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 2016, dalla Delibera CIPE del 10 agosto 2016 n. 26 “ Fondo sviluppo e coesione 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno – Assegnazione risorse”, dalla Decisione di esecuzione della Commissione C (2015) 7227 del 20.10.2015, con la quale veniva approvato il Programma Operativo Regionale “ POR Calabria FESR FSE 2014/2020”.

DATO ATTO

che al fine di risolvere i contrasti tra i provvedimenti concessori esistenti, garantendo altresì la migliore tutela ai soggetti privati titolari dei provvedimenti stessi, e la sopravvenienza, di fatto e di diritto, che impone gli interventi necessari alla definizione dell'opera è opportuno

avvalersi degli strumenti all'uso previsti dalla normativa vigente e che garantiscono il perseguimento degli interessi pubblici programmati con il diritto del concessionario all'uso del bene assentito;

- RITENUTO** necessario, in relazione all'istanza presentata dalla Fincosit S.r.l. (Capogruppo), adottare anche un provvedimento ordinatorio di carattere temporaneo interdittivo dell'utilizzo della zona demaniale marittima indicata in preambolo;
- RICHIAMATO** il disposto dell'art. 21 quater della legge n. 241/90 e s.m.i. che consente all'amministrazione di introdurre elementi accidentali incidenti temporaneamente sull'efficacia di un provvedimento amministrativo valido e perfezionato purchè vengano indicati in maniera determinata i termini massimi della sospensione, al fine di offrire la migliore tutela ai diritti del privato destinatario della sospensione ed evitare che la stessa si trasformi in un ritiro camuffato.
- CONSIDERATO** che la validità temporale del provvedimento di sospensione è correlato ai tempi di esecuzione dei lavori programmati, per come indicato dall'Impresa Fincosit, e precisamente dal 06.06.2022 al 31.10.2022 ed è finalizzato esclusivamente alla esigenza di pubblico interesse connessa alla ultimazione dei lavori di "completamento della Banchina di ponente lato nord" del porto di Gioia Tauro;
- TENUTO CONTO** che l'area di sedime demaniale marittimo oggetto di considerazione non è allo stato interessata da attività di carattere commerciale o di altra natura presentandosi come area libera;
- VISTO** il Decreto Legislativo 9/4/2008 n. 81 come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 3/8/2009 n. 106;
- VISTA** la Circolare n° M_TR/PORTI/855 prot. Class. A.2.50 del 23/09/2009 emessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per i Porti;
- VISTO** il Regolamento per l'utilizzo delle aree e dei beni appartenenti al demanio marittimo ricadenti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, approvato con Delibera del Comitato Portuale n° 136/2020 in data 30/04/2020, fruibile sul sito istituzionale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro all'indirizzo: www.portodigioiatauro.it/albopretorio/provvedimenti;
- VISTO** altresì l'art. 8, comma 3, lett. m) della L. 28/1/94, n. 84 e s.m.i.;
- DATO ATTO** che le ragioni di urgenza e di improcrastinabilità del provvedimento connesse al rispetto del cronoprogramma dei lavori ed alla pubblica utilità degli stessi rispetto alle esigenze di operatività del porto, consentono di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge n. 241/90;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

La sospensione temporanea e limitata al periodo decorrente **dai 06.06.2022 al 31.10.2022** per le motivazioni di pubblico interesse richiamate in preambolo e che devono ritenersi parte

integrante e sostanziale del presente provvedimento, **dell'efficacia dell'atto formale suppletivo di concessione demaniale marittima n. 10/2005 del 27/10/2005**, modificato dall'atto Formale suppletivo n° 04/2008 del 30/04/2008 e dell'atto formale suppletivo n. 01/2014 del 4/2/2014 di un'area di mq. 27.500 circa, allo scopo di realizzare e mantenere un capannone ed un manufatto in acciaio per effettuarvi la manutenzione e la riparazione di parti di navi, nonché la costruzione di unità da diporto, assentita alla società ZEN MARINE SRL attualmente in custodia giudiziale nell'ambito della procedura immobiliare esecutiva, n. 28/18 RGE Trib. Palmi.

Che a far data dall'entrata in vigore della presente Ordinanza l'Impresa appaltatrice, effettuerà presso la zona demaniale marittima portuale di Gioia Tauro, identificata nella planimetria allegata alla presente per farne parte integrante, l'attività finalizzata alla realizzazione dei concetti TA01 e TA02 della costruenda trave di ancoraggio.

Che il periodo di sospensione dell'efficacia del titolo concessorio prevede come termine massimo quello del 31.10.2022, allo scadere del quale le aree ritorneranno nella piena disponibilità del concessionario Zen Marine srl e per esse del Custode Giudiziario.

Che nelle more della vigenza del presente provvedimento il canone sarà determinato sulla base delle disposizioni di cui all'art. 24 del regolamento per l'utilizzo delle aree e dei beni appartenenti al demanio marittimo ricadenti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, approvato con Delibera del Comitato Portuale n° 136/2020 in data 30/04/2020;

**ORDINA
ART. 1
Interdizione**

E' vietato, l'accesso, il transito e la sosta di persone e di qualsiasi tipo di veicolo sulla zona demaniale marittima, meglio evidenziata nell'allegato stralcio planimetrico;

**ART. 2
Apposizione barriere interdittive**

L'Impresa appaltatrice è tenuta a predisporre idonee barriere interdittive che impediscano l'accesso e la sosta di persone o mezzi sulle aree demaniali marittime interessate; tali transennamenti dovranno essere posti in maniera tale da permettere e garantire comunque il raggiungimento delle confinanti aree demaniali della banchina di ponente del porto di Gioia Tauro;

**ART. 3
Segnaletica monitoria**

L'Impresa convenzionata è tenuta ad apporre presso le zone demaniali marittime di cui al precedente art. 1, idonea segnaletica atta ad evidenziare il divieto di accesso e di sosta sulle aree in questione, nonché il potenziale pericolo connesso con l'attuale stato delle aree.

**ART. 4
Obblighi dell'Impresa appaltatrice**

L'ATI Fincosit S.r.l. (Capogruppo) - Nautilus S.r.l. risponderà di ogni rischio e danno, diretto ed indiretto, a persone e/o a cose derivante o comunque conseguente alla messa a disposizione delle aree demaniali marittime portuali, ed all'esercizio dell'attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione di cui alla presente ordinanza, con l'impegno ad ottenere e porre in essere, anche sotto il profilo autorizzativo, concessorio e di permessi, tutto quanto necessario ad operare nel rispetto della normativa vigente e con particolare ma non esclusivo riferimento alle

disposizioni statali normative ed amministrative in tema di sicurezza ed igiene del lavoro, antincendio, security, ecc., in ordine alla corretta gestione delle aree demaniali marittime messe a disposizione ed all'esercizio delle attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione di cui alla presente ordinanza.

L'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio si intende completamente manlevata da ogni molestia ed azione che potesse essere promossa da terzi in dipendenza della presente autorizzazione, restando l'ATI Fincosit S.r.l. (Capogruppo) - Nautilus S.r.l. direttamente responsabile di ogni danno, diretto o indiretto, che dovesse verificarsi per effetto della presente sul demanio marittimo e verso il concessionario o terzi.

Ad alcun titolo l'autorizzazione all'uso delle aree demaniali marittime discendenti dalla presente ordinanza potrà essere invocata quale diritto di insistenza, titolo di preferenza od altra prerogativa al fine di ottenere la concessione futura delle aree d. m. che saranno amministrate esclusivamente quali aree libere ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice della Navigazione e 5 e seguenti del relativo Regolamento di esecuzione.

ART. 5 **Norme finali**

Trovano applicazione le ordinanze richiamate in premessa, nonché eventuali altre disposizioni emanate da Autorità competenti per quanto non in contrasto con le norme contenute nella presente Ordinanza.

ART. 6 **Sanzioni**

I contravventori della presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili per i danni che dovessero arrecare a cose, a loro stessi e/o a terzi in conseguenza dell'illecito comportamento, e saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione prevista dall'art. 1174 del Codice della Navigazione, come depenalizzato dal D. Lgs. 507/99.

ART. 7 **Pubblicazione ed esecuzione**

Gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria, nonché gli appartenenti ad Organi aventi titolo in forza di disposizioni legislative o regolamentari, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, che sarà pubblicata sul sito *internet* istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, all'albo d'ufficio della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro.

ART. 8 **Entrata in vigore**

La presente Ordinanza verrà pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio ed entrerà in vigore il giorno della pubblicazione sul predetto sito.

Gioia Tauro, 01/06/2012

IL SEGRETARIO GENERALE
CA. (CP) Pietro PREZIOSI

[Redacted signature]

IL PRESIDENTE
A.I. (CP) Andrea AGOSTINELLI

[Redacted signature]